

L.R. 6 giugno 1984, n. 38 ⁽¹⁾.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 giugno 1984, n. 25.

(2) Si vedano la *Circ.Ass. 25 maggio 1989, n. 115*, la *Circ.Ass. 14 aprile 1989, n. 110*, la *Circ.Ass. 29 marzo 1985, n. 12/450* e la *Circ.Ass. 11 giugno 2002, n. 2*.

Art. 1

... ⁽³⁾.

(3) Modifica gli *articoli 5 e 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*, nonché l'annessa tabella A, come segue: la dizione "Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale" è sostituita in "Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione".

Art. 2

Nel contesto di tutta la *legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* e successive modifiche, la dizione "Consulta regionale dell'emigrazione" è sostituita dalla seguente: "Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione".

... ⁽⁴⁾.

(4) Aggiunge alcune parole all'*art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*

Art. 3

... ⁽⁵⁾.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede, con proprio decreto, a modificare ed integrare, in armonia alle disposizioni del presente articolo, la Consulta regionale costituita in esecuzione dell'*art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* e successive modifiche.

(5) Modifica l'*art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.*

Art. 4

... ⁽⁶⁾.

(6) Modifica l'*art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.*

Art. 5

... ⁽⁷⁾.

(7) Modifica l'*art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.*

Art. 6

... ⁽⁸⁾.

(8) Aggiunge 2 articoli dopo l'*art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.*

Art. 7

... ⁽⁹⁾.

... ⁽¹⁰⁾.

(9) Sopprime l'*art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.*

(10) Sostituisce l'*art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.*

Art. 8

... (11) .

(11) Aggiunge un articolo dopo l'*art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980 n. 55*.

Art. 9

... (12) .

(12) Modifica l'*art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 10

... (13) .

(13) Sostituisce il *primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 11

... (14) .

Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui al terzo e *quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*, come modificato dal presente articolo, sono rispettivamente quelli del trentesimo e del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(14) Modifica l'*art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 12

... (15) .

(15) Modifica l'*art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 13

... ⁽¹⁶⁾ .

Il secondo ed il *terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* sono abrogati.

(16) Aggiunge l'*art. 10-bis alla L.R. 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 14

... ⁽¹⁷⁾ .

(17) Modifica l'*art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 15

... ⁽¹⁸⁾ .

(18) Aggiunge un articolo dopo l'*art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 16 ⁽¹⁹⁾

... ⁽²⁰⁾ .

Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, il termine previsto dal *quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(19) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 10 aprile 1986, n. 33/173/Em*, la *Circ.Ass. 25 maggio 1989, n. 115*, la *Circ.Ass. 7 aprile 1995, n. 214*, la *Circ.Ass. 20 febbraio 1998, n. 295* e la *Circ.Ass. 11 settembre 2006, n. 3*.

(20) Sostituisce l'*art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 17 ⁽²¹⁾

... ⁽²²⁾ .

Nella prima applicazione della presente legge il tasso di interesse di cui al *settimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*, come modificato dal presente articolo, è fissato nella misura del 4,5%.

(21) Si vedano la *Circ.Ass. 16 aprile 1987, n. 67* e la *Circ.Ass. 6 novembre 1987 n. 76*.

(22) Sostituisce l'*art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 18

... ⁽²³⁾ .

(23) Sostituisce l'*art. 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 19

Le disposizioni di cui agli *articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* e successive modifiche, come sostituiti dalla presente legge, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purché gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

... ⁽²⁴⁾ .

(24) Modifica l'*art 18 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 21

... (25) .

(25) Modifica l'*art. 21 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*, come segue: la direzione: "alle cooperative di produzione e lavoro", è sostituita dalla seguente : "alle cooperative di cui all'*art. 18*".

Art. 22

Nell'*art. 22 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* e successive modifiche, il primo periodo è soppresso.

Art. 23

... (26) .

... (27) .

(26) Modifica il *primo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*, come segue: il *primo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* e successive modifiche, e così modificato: - alla lett. a, la parola: "rimpatriati" è sostituita dalle seguenti: "o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia"; - alla lett. b, dopo le parole: "per il reinserimento dei figli degli immigrati". All'*ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* e successive modifiche, dopo le parole: "o rimpatriati", sono aggiunte le seguenti: "o immigrati".

(27) Aggiunge alcune parole all'*ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 24⁽²⁸⁾

... (29) .

(28) Si veda *Circ.Ass. 30 luglio 1986, n. 48/522/EM/AA.GG.*

(29) Aggiunge un articolo dopo l'*art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 25

... (30) .

(30) Modifica l'*art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*, come segue: - al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Le predette attività, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, possono svolgersi anche all'estero"; - nel secondo comma, le parole: "ogni quattro anni", sono sostituite con la seguente: "periodicamente".

Art. 26

... (31) .

(31) Sostituisce l'*art 27 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*.

Art. 27

... (32) .

(32) Modifica l'*art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*, come segue: sostituisce nel primo comma, le parole "l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare tramite i comuni un contributo straordinario di lire 50 mila", con le seguenti: "i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati provenienti da paesi europei; lire 600 mila agli emigrati provenienti dai paesi extraeuropei"; nel terzo comma, dopo le parole: "di lavoro", aggiunte le seguenti: "ovvero il godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero"; sostituisce l'ultimo comma.

Art. 28

Le provvidenze disposte dagli articoli 12, 15, 16, 17 e 18 della presente legge spettano anche ai lavoratori autonomi in possesso del requisito di cui al *primo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* e successive modifiche, che abbiano impiegato prevalentemente il lavoro proprio e della propria famiglia, e sempre che fruiscono, in ogni caso, di un reddito di ammontare non superiore a quello stabilito dalla *legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95* e successive modifiche.

Art. 29

Ai componenti gli organi collegiali previsti dalla presente legge può essere corrisposto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale.

Art. 30

È istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato interassessoriale per l'emigrazione e l'immigrazione, presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e composto dagli Assessori regionali preposti ai settori di intervento previsti dalla presente legge.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la segreteria della Giunta regionale.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- realizza il collegamento tra la Consulta e gli organi regionali della programmazione;
 - promuove il coordinamento delle leggi in materia di emigrazione con la restante legislazione regionale, al fine di assicurarne la più ampia fruizione da parte degli interessati;
 - verifica periodicamente lo stato di attuazione delle leggi in materia di emigrazione.
-
-

Art. 31

Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'emigrazione.

Art. 32

Gli articoli 17, 20 e 32 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 33

Per le finalità della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche e della presente legge, è stanziata, per l'anno 1984, la somma di lire 6.150 milioni così suddivisa:

	(milioni di lire)
- art. 3	300
- art. 4, 4 bis, 4 ter	300
- art. 6	600
- art. 9	900
- art. 10, ultimo comma	300
- art. 12	800
- art. 12 bis	50
- art. 13	100
- art. 18	500
- art. 19	200
- art. 21	50
- art. 23	100
- art. 24	500
- art. 24 bis	500
- art. 25	50
- art. 26	500
- art. 27	100
- art. 29 presente legge	300
totale	6.150

Per gli anni successivi, gli stanziamenti relativi agli articoli di cui al precedente comma saranno determinati a norma degli articoli 4, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Per le finalità dell'art. 10 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come introdotto con l'art. 13 della presente legge, il fondo per servizi previsto dallo art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato della somma di lire 3.000 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1984.

Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite ventennale di impegno di lire 5.000 milioni.

Per le finalità di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è istituito un fondo di rotazione di lire 50.000 milioni.

Art. 34

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'*art. 12 e dell'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25* e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1984, rispettivamente, la spesa di lire 700 milioni e di lire 200 milioni.

Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dalla applicazione della *legge regionale 4 giugno 1980, n. 55* e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 4.300 milioni, così suddivisa:

- art. 9 lire 600 milioni
 - art. 10 lire 1.200 milioni
 - art. 11 lire 2.000 milioni
 - art. 28 lire 500 milioni.
-

Art. 35

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 69.350 milioni per l'anno 1984, in lire 13.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Agli oneri ricadenti nell'anno 1984, si provvede quanto a lire 14.150 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 55.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 36

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.